

Città di Nettuno



medaglia d'oro al merito civile

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL “SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALL'AUTONOMIA E ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' – OEPAC”

Approvato con Deliberazione Commissariale n. 70 del 16/11/2023

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 21/07/2025

Sommario

TITOLO I ASPETTI GENERALI.....	3
Articolo 1 Definizione e finalità del Servizio.....	3
Articolo 2 Destinatari del Servizio e redazione del Piano Educativo Individualizzato	3
Articolo 3 Durata e modalità di erogazione del Servizio. Riserva di Welfare.	4
Articolo 4 Caratteristiche del Servizio	5
TITOLO II ORGANIZZAZIONE	7
Articolo 5 Competenze Istituzionali.....	7
Articolo 6 - Impegni della Famiglia, della Scuola e dell'Organismo.....	8
Articolo 7 Richiesta del Servizio.....	9
Articolo 8 - Programmazione orario del Servizio	9
Articolo 9 Variazione o cessazione del Servizio	10
TITOLO III COMPITI E REQUISITI	11
Articolo 10 Compiti dell'Operatore Educativo OEPAC	11
Articolo 11 Requisiti dell'Operatore Educativo OEPAC	12
Articolo 12 Inquadramento contrattuale dell'Operatore Educativo OEPAC e clausola sociale	13
Articolo 13 Coordinatore del Servizio	14
TITOLO IV PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DELLO STESSO, MONITORAGGIO E CONTROLLO	14
Articolo 14 Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso ..	14
Articolo 15 Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio. Rilancio del Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica Dipartimentale (GLID)	15
Articolo 16 Divieti	16
Articolo 17 Disposizioni finali e norme transitorie	16

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Articolo 1 - Definizione e finalità del Servizio

1. Il Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne in condizione di disabilità - OEPAC, di qui in seguito denominato Servizio Educativo, è istituito in favore di: bambine e bambini della Scuola dell'infanzia; le alunne e gli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado, statali e paritarie, residenti nel Comune di Nettuno e riconosciuti in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e successiva normativa alla stessa correlata in ambito di applicazione, al fine di garantire loro, al pari di ogni altra persona l'accesso al fondamentale diritto all'istruzione, allo studio e alle pari opportunità.

2. Il Servizio concorre alla realizzazione e alla garanzia della piena integrazione scolastica, in un'ottica costituzionalmente orientata, degli alunni e delle alunne in condizione di disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Scuole dell'Infanzia, con la finalità di assicurare, senza soluzione di continuità fra i diversi cicli, il diritto allo studio, all'educazione, all'istruzione, all'autonomia, all'inclusione e alla continuità educativa dei discenti in condizione di disabilità ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 e di quanto previsto nell'art. 14 comma 2 della Legge quadro 328/2000 assicurando loro gli interventi necessari al fine di promuoverne la piena integrazione e formazione scolastica.

Articolo 2 - Destinatari del Servizio e redazione del Piano Educativo Individualizzato

1. I destinatari del Servizio sono gli alunni e le alunne in possesso delle certificazioni mediche previste dalla normativa vigente, sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato. I destinatari del Servizio dovranno essere residenti nel Comune di Nettuno e frequentare le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, statali e paritarie. Il Servizio viene altresì erogato, con personale della ditta affidataria, per quegli alunni che, in possesso dei requisiti predetti e residenti a Nettuno, frequentano Scuole statali fuori dal territorio comunale ma, tuttavia, ubicate in Comuni limitrofi (in ogni caso entro il territorio regionale). Nel caso di minori residenti a Nettuno ma frequentanti scuole non situate in Comuni limitrofi, l'Ente può autorizzare l'erogazione dell'assistenza in loco e rimborsa la spesa sostenuta dall'Ente gestore dell'assistenza.

2. Nel caso di minori frequentanti le scuole di Nettuno e residenti in altri territori, il Servizio dovrà preventivamente essere autorizzato dal Servizio Sociale del Comune di residenza con costi a carico dello stesso. Infine, secondo quanto sancito dall'art. 12 comma 1 della L. 104/92, anche negli asili nido al bambino da 0 a 3 anni in condizione di disabilità può essere garantita l'attivazione del Servizio OEPAC. Compatibilmente con le risorse economiche di cui l'Ente dispone, potrà infatti essere valutata l'attivazione del Servizio di che trattasi in favore del bambino da 3 mesi a 3 anni in condizione di disabilità laddove ne sussistano le certificazioni mediche previste dalla normativa vigente.

3. I genitori del minore, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, possono richiedere il certificato attestante la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, al Servizio Sanitario competente. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), necessario ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) di cui

all'articolo 12 della Legge 104/92.

4. Il Piano Educativo Individualizzato, è volto a realizzare la piena integrazione degli alunni e delle alunne in condizione di disabilità e deve pertanto essere predisposto in base alle esigenze specifiche della persona, al coinvolgimento della famiglia e alla luce delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale o nel Profilo di Funzionamento nonché delle decisioni assunte durante il GLO nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale (P.I) disciplinato dall'art. 14 della Legge 328 del 2000. Nelle more che il Servizio venga attivato in favore dell'alunno/a che ne abbia diritto, non può essere né impedita né limitata la frequenza scolastica del minore in condizione di disabilità. Sono illegittime tutte le previsioni relative alla possibilità di frequenza con orario ridotto (entrate ritardate e/o uscite anticipate) per i discenti in condizione di disabilità e/o le misure che comportino lo svolgimento di attività fuori dalla classe, a meno che queste non siano previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nelle circostanze in cui tali modalità rispondano, in accordo con la famiglia e nell'esclusivo interesse del minore.

5. Il Servizio educativo per i discenti in condizione di disabilità è improntato nel rispetto dell'art 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità, secondo il principio "dell'accomodamento ragionevole" con cui si intendono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza, con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 3 - Durata e modalità di erogazione del Servizio. Riserva di Welfare.

1. Il Servizio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere garantito con carattere di continuità e di uniformità per tutti gli alunni residenti nel Comune di Nettuno e beneficiari del Servizio suddetto di cui al precedente articolo 2, e deve essere assicurato per tutta la durata del ciclo di studi di riferimento, favorendo la qualità dell'esperienza educativa intesa quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica e sociale.

2. Deve, altresì, essere garantita, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. c) della Legge 104/92, la continuità educativa fra i diversi percorsi scolastici, prevedendo la partecipazione dell'Operatore Educativo per l'Assistenza e la Comunicazione - c.s.d. Servizio OEPAC - nelle forme obbligatorie di consultazione e collaborazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore al fine di favorire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona con disabilità in tutti gli ordini e gradi. Il Servizio si realizza all'interno della scuola e/o nelle sue pertinenze (mense, campi sportivi, palestre, ecc.) durante lo svolgimento delle normali attività, nonché in tutti i contesti, anche esterni alla scuola, cui partecipa il gruppo classe.

3. Le attività richieste per la realizzazione del Servizio OEPAC dovranno svolgersi su un massimo di sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, e presentano carattere socio- educativo, comprendenti l'aiuto nell'integrazione sociale, interventi volti alla promozione della socializzazione e dell'autonomia personale, cura dei bisogni relazionali ed educativi, affiancamento della figura dell'Assistente Specialistico agli Insegnanti (di sostegno e curricolari) per favorire supporto e cooperazione in relazione alla programmazione individuale di ciascun utente.

4. Agli alunni e alle alunne in condizione di disabilità di cui al presente Regolamento, soggetti/e all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti/e per motivi di salute a frequentare la scuola, devono essere garantite, in collaborazione con le Scuole, ai sensi dell'art. 12 comma 9 della Legge quadro 104/92 e

dell'art 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107" l'educazione e l'istruzione scolastica anche attraverso l'erogazione del Servizio presso i luoghi di degenza e/o di riabilitazione, sia nelle classi e/o sezioni appositamente istituite per i minori ricoverati, che presso il domicilio dei discenti.

5. Le ore non erogate nel corso dell'anno scolastico di riferimento possono essere utilizzate nei periodi di chiusura delle scuole e al di fuori delle attività scolastiche per l'organizzazione di attività educative e socializzanti integrate di natura extrascolastica (quali, a titolo esemplificativo, attività laboratoriali, uscite esterne, centri estivi, centri invernali, etc.).

6. Tutte le azioni e le misure sopra descritte che comportino una modifica delle modalità di erogazione del Servizio devono essere preventivamente concordate, anche attraverso apposita co-progettazione, con il Servizio Sociale, con le Scuole e con le famiglie.

Articolo 4 - Caratteristiche del Servizio

1. L'attività svolta attraverso il Servizio Educativo è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici.

2. Il Servizio opera in raccordo con il Servizio Sociale del Comune di Nettuno, al quale compete ogni intervento orientato alla verifica dell'andamento del piano ed alle attività di controllo e vigilanza nella fase di attuazione. L'Amministrazione Comunale, tramite il personale del Servizio Sociale, fornisce le linee generali di riferimento cui rapportare gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni secondo un piano dei Servizi corredato dall'elenco degli alunni, delle sedi scolastiche e degli orari di attuazione dello stesso. Tale piano potrà essere modificato anche per periodi determinati in relazione a particolari esigenze e/o modifiche delle utenze.

3. Il Servizio, sarà erogato entro i limiti del monte ore annuo e delle risorse disponibili, tenendo conto di quanto più specificatamente dettagliato all'art. 8 del presente Regolamento. Il monte ore previsto è comprensivo di momenti di programmazione e definizione dei progetti educativi oltre che di confronto con il Servizio Sociale del Comune di Nettuno.

4. Il Servizio ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di complessità della disabilità e alle potenzialità evolutive del minore.

5. All'inizio dell'anno scolastico si procederà in accordo con i Dirigenti scolastici o loro vicari e agli operatori sanitari, a garantire in base alle risorse della Scuola e alle risorse stanziare dal Comune di Nettuno, la presenza dell'Operatore Educativo - OEPAC per un numero minimo di ore funzionale alla copertura del fabbisogno individuale dell'alunno/a in condizione di disabilità. Successivamente, con l'orario delle attività della refezione scolastica e con il prolungamento del tempo scuola, saranno eventualmente rimodulate le ore di Assistenza Educativa OEPAC in accordo con i Servizi Sociali Comunali e tutti gli attori coinvolti nella progettualità del minore.

6. In sede di GLO si potrà valutare l'eventuale ampliamento o riduzione delle ore di Assistenza Educativa - OEPAC, tenuto conto delle indicazioni degli operatori sanitari, dei terapisti, della Scuola, delle risorse disponibili e della valutazione del Servizio Sociale del Comune di Nettuno.

Il Servizio assume un ruolo primario per gli alunni e le alunne in condizione di disabilità al fine di:

- agevolare lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nelle relazioni e nella socializzazione nell'ambito del contesto scolastico;
- rimuovere gli ostacoli alla partecipazione attiva nella vita scolastica per il raggiungimento della piena integrazione, autonomia personale e sostegno alla crescita;
- prevenire forme di emarginazione e devianza.

Nello specifico, le prestazioni principali e complementari che dovranno essere garantite dall'Operatore Educativo Per l'Autonomia e la Comunicazione sono:

- Supporto all'attività didattico/educativa scolastica interna alla scuola, in collaborazione con gli Insegnanti di sostegno e di classe, per il raggiungimento degli obiettivi didattici e per mantenere e potenziare i livelli di autonomia personale, anche attraverso attività di laboratorio;
- Supporto nell'attività didattico/educativa scolastica esterna: campi scuola, gite scolastiche, attività laboratoriali, uscite didattiche, visite guidate ove sia necessaria una figura coadiuvante i docenti per la particolarità delle attività medesime;
- Supporto nell'attività didattico/educativa scolastica al domicilio - da effettuarsi in casi eccezionali e previa autorizzazione del Servizio Sociale e in collaborazione con le Scuole - qualora si manifestino situazioni certificate tali da precludere la regolare presenza in ambiente scolastico;
- Supporto al personale scolastico per l'attività di vigilanza, accompagnamento e assistenza nei servizi igienico-sanitari ai bambini o adolescenti che per mancanza di controllo delle funzioni fisiologiche, necessitano di un costante aiuto quotidiano nel cambio e nella pulizia;
- Collaborazione e supporto al personale scolastico, ausilio nella consumazione del pasto nei casi di assenza di autonomia funzionale dell'alunno in condizione di disabilità;
- Supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento;
- Supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e al potenziamento delle abilità residue e socializzanti;
 - Favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
 - Contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
 - Contribuire alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza;
 - Facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai Servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla Scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo individuale (PEI);
- Favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente, prime escursioni nel mondo esterno) anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative, culturali anche extra-curricolari, scolastiche e della comunità territoriale;
- Prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili e del personale idoneo, attività e progetti orientati al supporto delle famiglie dei minori destinatari del Servizio (a titolo di esempio, organizzazione gruppi di auto- mutuo-aiuto).

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 - Competenze Istituzionali

1. All'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Nettuno, compete ogni intervento orientato alla verifica dell'andamento del progetto ed alle attività di controllo e vigilanza nella fase di attuazione del Servizio. L'Amministrazione Comunale, tramite il personale del Servizio Sociale, fornisce le linee generali di riferimento cui rapportare gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni secondo un piano dei Servizi corredato dall'elenco degli alunni, delle sedi scolastiche e degli orari di attuazione dello stesso. Tale piano potrà essere modificato anche per periodi determinati in relazione a particolari esigenze e/o modifiche delle utenze.

2. Il Dirigente del Servizio Sociale del Comune promuove la concertazione inter-istituzionale tra le Scuole, la A.S.L e le altre Istituzioni coinvolte nello sviluppo del Servizio per definire strategie di intervento condivise che assicurino qualità, continuità ed uniformità del Servizio per tutti i minori beneficiari dello stesso e residenti nel Comune di Nettuno.

Gli orari di svolgimento del Servizio, la durata e il numero di operatori necessari verranno concordati tra le parti in relazione al numero ed ai bisogni dei minori beneficiari ed alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.

3. Il Servizio Sociale comunale predispone la pianificazione del fabbisogno, verifica annualmente le ore di Servizio erogate dal Comune, effettua i controlli necessari e dirime e valida le differenze tra il numero medio di ore richieste e quelle effettivamente erogate dall'Ente alla luce della provvista economica autorizzata dall'Ente in sede di approvazione di bilancio di previsione nel triennio di riferimento.

4. È responsabilità del referente comunale preposto e di ogni singolo membro del gruppo di lavoro individuato per l'attuazione del Servizio, secondo specifica competenza di ciascuno, garantire:

a. l'ascolto e il confronto attivo con le famiglie al fine della elaborazione del Piano Educativo Individualizzato e al fine di condividere ogni informazione ed iniziativa utile, in un'ottica olistica ed integrata, alla piena inclusione dell'alunno/a in condizione di disabilità e alla piena realizzazione del suo percorso formativo;

b. raccordarsi con le Scuole del territorio, i Servizi sanitari territorialmente competenti e con i centri accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale per un costante coordinamento e miglioramento degli interventi da attuare;

c. acquisire le schede anagrafiche degli alunni e delle alunne in condizione di disabilità nonché di tutta la documentazione utile e necessaria alla piena e corretta realizzazione del Servizio in favore dell'alunno/a;

d. verificare i curricula e i requisiti del personale OEPAC, nei casi di sostituzione temporanea o definitiva dell'opera;

e. verificare e monitorare, anche sentendo la famiglia e la Scuola, il corretto espletamento del Servizio, le prestazioni e la sua qualità, chiedendo la sostituzione del personale in caso di comportamento scorretto o inadeguato o le implementazioni di nuove competenze da parte dell'Operatore Educativo OEPAC assegnato;

f. verificare l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, di condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

Articolo 6 - Impegni della Famiglia, della Scuola e dell'Organismo

1. La Famiglia

La famiglia concorre alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e alla piena realizzazione dell'inclusione scolastica del minore in condizione di disabilità; monitora l'effettiva personalizzazione delle misure di sostegno e di integrazione scolastica predisposte in favore dell'alunno o dell'alunna.

Il ruolo attivo della famiglia si esplica anche attraverso:

- a.** Il suo pieno coinvolgimento nelle sedi di discussione, elaborazione e aggiornamento degli interventi in favore del minore nelle sedi previste dalla normativa nonché il pieno coinvolgimento in tutti i momenti di confronto promossi dalla Scuola;
- b.** la possibilità di avanzare al Comune proposte e suggerimenti migliorativi del Servizio;
- c.** la condivisione e la tempestiva comunicazione al Comune di tutti gli elementi, anche riferiti alla vita extra scolastica del minore, utili alla definizione del percorso educativo e formativo dell'alunno o dell'alunna in condizione di disabilità.

2. La Scuola

a. Provvede annualmente alla redazione del PEI ai sensi dell'art 19 comma 2 del decreto legislativo n 66/2017 come ridefinito dal medesimo a del decreto legislativo n 96 del 2019, descrive gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione; garantisce la partecipazione delle famiglie a momenti di incontro e confronto sull'organizzazione del Servizio, anche attraverso la proposta di Patti Formativi Individualizzati. Il PEI costituisce parte integrante nella programmazione educativa e didattica della classe;

b. ha il compito di favorire la piena integrazione scolastica degli alunni in condizione di disabilità, destinando le risorse necessarie e monitorando costantemente, con il coinvolgimento delle famiglie, delle Funzioni Strumentali, dei collaboratori scolastici e degli Operatori Educativi Per l'Autonomia e la Comunicazione, la progettualità del minore;

c. ha il compito di garantire la partecipazione dell'alunno/a in condizione di disabilità, sentita la famiglia e con il supporto dell'Operatore Educativo OEPAC, in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche rivolte agli studenti, promuovendo il pieno diritto dell'istruzione nel massimo livello di inclusione;

d. in caso di criticità o di ulteriori necessità e/o integrazioni emerse nel Servizio, anche dietro comunicazioni ricevute da parte delle famiglie, effettua opportune segnalazioni al Servizio Sociale competente per l'attivazione delle misure previste dall'ordinamento e dal contratto di Servizio.

3. L'Organismo provvede a

a. garantire al personale OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66, una formazione periodica con frequenza almeno annuale e presso Enti di Formazione accreditati, presso Cooperative o Associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Lazio. Tale formazione è inerente alle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività;

b. assicurare costantemente, attraverso il Coordinatore del Servizio Educativo per l'Autonomia ed i singoli Operatori assegnati agli alunni, il confronto con la Scuola e la famiglia, garantendo la massima collaborazione a tutte le iniziative tese a verificare l'efficacia del proprio operato rispetto al raggiungimento

degli obiettivi educativi e di inclusione dell'alunno/a in condizione di disabilità;

c. supervisionare, con frequenza almeno mensile, gli interventi degli operatori OEPAC anche sul posto di lavoro al fine della migliore efficacia dell'intervento;

d. fornire all'Amministrazione i curricula del personale OEPAC come parte integrante della documentazione richiesta dalla stessa;

e. garantire in costanza di contratto la continuità dell'Operatore Educativo assegnato all'alunno/a in condizione di disabilità nell'arco dell'intero anno scolastico e dell'intero ciclo scolastico. Laddove questo non fosse possibile, per volontà indipendente dall'Organismo, deve essere previsto un affiancamento, non oneroso per l'Amministrazione, finalizzato a mitigare e ridurre l'impatto negativo per l'alunno/a derivante dall'eventuale cambio della figura di riferimento;

f. garantire il massimo orario di lavoro per il personale OEPAC nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro e delle proprie esigenze organizzative;

g. garantire, compatibilmente con la procedura di affidamento del Servizio, e comunque in ogni caso almeno in fase di prima applicazione, il Servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere.

Articolo 7 - Richiesta del Servizio

1. La domanda per la richiesta del Servizio deve essere presentata da parte degli aventi diritto dal momento della pubblicazione del relativo Avviso ed entro il 31 luglio di ogni anno: 1) collegandosi con proprie credenziali SPID/CIE ID/CNS al link dedicato sul sito istituzionale dell'Ente; 2) compilando i campi richiesti e 3) caricando la seguente documentazione:

- *Certificazione per l'Integrazione Scolastica, rilasciata dal competente Servizio sanitario, attestante la necessità di attivare in favore dell'alunno/a il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica – OEPAC;*

- *Diagnosi funzionale;*

- *Certificazione Legge 104/1992;*

- *Certificazione di Invalidità Civile (eventuale);*

- *Documento di identità e tessera sanitaria del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale;*

- *Ogni altra documentazione utile.*

Articolo 8 - Programmazione orario del Servizio

1. L'assegnazione (provvisoria/definitiva) del numero di ore del Servizio ai singoli alunni è disposta da parte del Servizio Sociale comunale competente all'esito del processo di definizione dell'intervento, in coerenza con il PEI e compatibilmente con le risorse disponibili dell'Ente.

Per tale finalità, si terrà in particolare conto di:

a. esigenze educative e scolastiche del minore e della necessaria personalizzazione delle misure di sostegno e di integrazione lui destinate;

b. confronto e valutazione del caso con il Servizio Sanitario di riferimento, della Scuola e della famiglia;

c. tabella di riferimento per l'assegnazione del monte orario settimanale OEPAC in favore dei minori in condizione di disabilità, depositato agli atti dell'Ufficio di Servizio Sociale;

d. riconoscimento del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della L.104/1992;

e. Presenza di altre figure professionali già inserite sul minore nel contesto scolastico.

2. Il piano delle ore di Servizio, unitamente alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale di ciascun alunno/a, viene comunicato a ciascuna Scuola e all'Organismo affidatario del Servizio prima dell'inizio dell'anno scolastico.

3. L'Organismo affidatario redige in collaborazione con la Scuola e con il Comune, entro l'inizio di ogni anno scolastico, una programmazione oraria degli operatori, individuati anche in funzione del tipo di disabilità dell'alunno/a e delle sue peculiari esigenze, suddivisa in specifiche fasce orarie in modo da garantire la massima assegnazione oraria possibile dell'organico, la disponibilità per effettuare le sostituzioni in modo tempestivo e la massima copertura del Servizio nel rispetto del diritto allo studio di tutti gli alunni.

4. La programmazione oraria formulata deve consentire all'alunno/a in condizione di disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria;

5. L'eventuale compresenza simultanea tra l'Operatore Educativo OEPAC ed altre figure scolastiche assegnate al minore, è ammessa esclusivamente per comprovati motivi riportati nel PEI e previo confronto con il Servizio Sociale, il Servizio Sanitario di riferimento e la Scuola;

6. Per ogni singolo alunno/a sono riconosciute ulteriori ore "indirette" effettuate dall'Operatore Educativo OEPAC per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete (ad esempio partecipazione ai GLI e ai GLO, tavoli tecnici, etc.) e secondo le indicazioni contenute nel contratto stipulato con l'Organismo;

7. Il Servizio Sociale comunale competente provvede, laddove necessario o se richiesto, ad incontrare l'alunno/a e la sua famiglia prima dell'inizio dell'anno scolastico, fornendo loro tutte le informazioni che riguardano le modalità di espletamento del Servizio.

Articolo 9 - Variazione o cessazione del Servizio

1. La Scuola, la Famiglia, l'Operatore Educativo OEPAC, l'Organismo affidatario, l'Amministrazione Comunale e il Servizio Sanitario competente, sono tenuti ad una reciproca informazione e al costante aggiornamento circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato, considerando sempre prioritario il principio cardine della personalizzazione dell'intervento anche ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità ratificata con Legge 18/2009.

2. La cessazione del Servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione scritta alla Scuola e al Servizio Sociale comunale competente attraverso presentazione di formale rinuncia, esclusivamente mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Allo stesso modo, il Servizio Sociale comunale, ricevuta comunicazione dalla Scuola della ingiustificata assenza dell'alunno/a con disabilità per almeno 30 giorni consecutivi, può procedere, previa comunicazione scritta e comunque sentita la famiglia, all'interruzione e/o alla sospensione del Servizio.

3. La cessazione del Servizio può avvenire, altresì, nei casi in cui il Servizio sanitario di riferimento ritenga che, all'interno del contesto scolastico, la figura dell'Operatore Educativo OEPAC non sia più necessaria al bambino per raggiungimento degli obiettivi relativi alla sfera di competenza proprie dell'Operatore Educativo OEPAC.

4. Il Servizio OEPAC può essere sospeso, ridotto o interrotto nell'eventualità in cui il numero di ore assegnate al sostegno e/o ad altra figura specialistica, risulti in numero sufficiente a garantire la

copertura totale sull'alunno/a (e sia valutata, in tale circostanza, la non necessità di compresenza con l'Assistente OEPAC).

TITOLO III COMPITI E REQUISITI

Articolo 10 - Compiti dell'Operatore Educativo OEPAC

1. L'Operatore Educativo OEPAC è una figura distinta, complementare e non sostitutiva delle attività dell'Insegnante curriculare e dell'Insegnante di sostegno della Scuola e delle prestazioni di natura sanitaria. L'attività dell'Operatore Educativo contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione integrando anche le attività del collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai CCNL, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Il ruolo dell'Operatore Educativo OEPAC è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a in condizione di disabilità nell'arco del percorso scolastico.

2. L'intervento dell'Operatore Educativo OEPAC è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a in condizione di disabilità con lo scopo di supportarlo/a negli aspetti delle funzionalità compromesse; a rafforzarne le capacità residue alla luce di quanto previsto nel PEI; a favorire, attraverso l'esperienza educativa, il pieno inserimento del discente nella comunità scolastica.

3. L'Operatore Educativo OEPAC ha il compito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del monte ore assegnato di:

- coadiuvare il collaboratore scolastico nell'accoglienza dell'alunno/a in condizione di disabilità all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella deambulazione sia nella gestione di eventuali ausili;
- collaborare con l'Insegnante, curriculare e/o di sostegno, nelle attività educative e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche in quelle che richiedono una facilitazione socio-relazionale e/o nella comunicazione sia che esse si svolgano in aula sia che esse si svolgano nei laboratori, in palestra, a mensa, ecc.;
- svolgere attività di supporto durante le lezioni proponendo i contenuti presentati dall'insegnante in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni);
- favorire la coerenza tra interventi riabilitativi e attività didattico-educativa, nel quadro generale di un progetto complessivo di vita della persona con disabilità;
- favorire la relazione degli alunni in condizione di disabilità e incoraggiare la socializzazione per promuovere l'espressione delle potenzialità personali, proponendosi come "traduttore" e ponte, ove necessario, con i compagni di classe;
- affiancare l'alunno/a in condizione di disabilità durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione ed autonomia fornendo il supporto necessario e operando per favorire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa;
- assistere l'alunno/a nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia come previsto nel PEI, affiancando e non sostituendo il collaboratore scolastico che ne è responsabile ai sensi della Circolare del MIUR n. 3390 del 30.11.2001, nelle attività inerenti l'assistenza di base e l'igiene della persona;
- assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività in cui l'alunno manifesta particolare disagio;

- partecipare a pieno titolo ai GLO e a tutte le attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno a vario titolo in carico l'alunno/a;

- partecipare ai Gruppi per l'Inclusione scolastica degli alunni assegnati;

- partecipare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, alla stesura del PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;

- collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, alla luce delle indicazioni del Coordinatore dell'Organismo e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno/a in condizione di disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel PEI;

- accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all'esterno della scuola, gite o viaggi d'istruzione e collaborare con il corpo docente per l'individuazione delle strategie più adatte nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno;

- collaborare nelle forme e nei tempi concordati con il Servizio Sociale comunale alla realizzazione di iniziative e attività con cui la Scuola e i Servizi territoriali mirano congiuntamente all'integrazione dell'alunno/a in condizione di disabilità in altre strutture del territorio;

- curare le attività per favorire la partecipazione dell'alunno nei programmi educativi avviati dalla scuola in rete con le strutture ricreative e culturali.

4. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'Operatore Educativo OEPAC, salvo disponibilità dello stesso, è possibile alle seguenti condizioni, secondo le linee guida del MIUR e delle indicazioni degli Enti competenti:

a. non deve richiedere competenze tecniche o discrezionalità;

b. deve essere richiesta e autorizzata formalmente dalla famiglia;

c. le modalità di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante;

d. le modalità organizzative devono essere concordate con il Medico curante, la ASL e/o altro Servizio Sanitario competente, l'Ufficio dei Servizi Sociali, il Dirigente scolastico e il Coordinatore dell'Organismo.

Nel caso la somministrazione richieda specifica formazione "in situazione" questa deve essere effettuata a Scuola dal personale del distretto Sanitario di riferimento o altro Medico competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento ai contenuti della DD Regionale G09492 dell'11 luglio 2019 e relativi allegati.

Articolo 11 - Requisiti dell'Operatore Educativo OEPAC

1. L'Operatore Educativo OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 relativamente alla definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve possedere i seguenti requisiti per lo svolgimento del Servizio, salvo ulteriori indicazioni contenute nelle procedure di affidamento:

- Maggiore età;

- Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs.165/2001 come modificato dall'art. 7 della L. 97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE) con conoscenza certificata della lingua italiana (livello C2 del Quadro comune di riferimento europeo);
- Godimento dei diritti civili e politici; nel caso di cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
- Idoneità alla mansione;
- Assenza di condanne penali ai sensi della vigente normativa nazionale;
- Titolo di studio

a. Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi sociosanitari o Educatore professionale.

Oppure

b. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto a Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari.

Oppure

c. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto ad attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione.

2. Nel caso di cittadini non italiani è ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs.165/2001 e smi.

Articolo 12 - Inquadramento contrattuale dell'Operatore Educativo OEPAC e clausola sociale

In considerazione della necessità di assicurare la continuità assistenziale ed educativa, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato, in sede di presentazione dell'offerta come previsto dal successivo art. 15, l'Organismo partecipante si impegna formalmente, con apposita dichiarazione, a garantire la permanenza in Servizio dei lavoratori già operanti nel medesimo, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, mediante assorbimento nella propria organizzazione così come previsto dai CCNL, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative salvaguardando l'anzianità convenzionale, gli scatti di anzianità, maturati e maturandi, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali indicazioni dell'ANAC al riguardo.

Per i lavoratori non provvisti di attestato OEPAC ricorrono gli obblighi di cui al successivo articolo 18.

L'Organismo è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

Articolo 13 - Coordinatore del Servizio

1. L'Organismo nomina al proprio interno il Coordinatore del Servizio al fine di monitorare ed organizzare, congiuntamente alla famiglia, alla Scuola e al Servizio Sociale comunale, le attività di assistenza con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del PEI di ciascun alunno/a. Il coordinatore predispone altresì una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni utente del Servizio.

2. Il Coordinatore del Servizio indicato, dovrà inoltre:

- Curare la regolarità delle presenze del personale;
- Comunicare tempestivamente all'utente ogni variazione di orario o di giorno delle prestazioni;
- Provvedere, al massimo entro un'ora, alla sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
- Partecipare alle riunioni del Gruppo di Lavoro;
- Curare l'aggiornamento delle cartelle sociali degli utenti;
- Mantenere contatti con il Servizio Sociale del Comune di Nettuno per la verifica costante dei programmi in atto;
- Relazionarsi, su richiesta (e al bisogno), con le famiglie dell'alunno/a in condizione di disabilità.

3. Possono svolgere tale incarico i soggetti in possesso di Diploma di Laurea triennale o Specialistica attinente alle materie psico/socio/pedagogiche ed una comprovata esperienza almeno triennale nella organizzazione, monitoraggio e valutazione del Servizio e/o nel ruolo di coordinamento di Servizi analoghi.

TITOLO IV PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DELLO STESSO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

Articolo 14 - Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso

1. Le modalità di svolgimento del Servizio e le procedure di affidamento dello stesso, previste dall'ordinamento giuridico, devono garantire in ogni caso il rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali di rango pattizio che pongono la persona con disabilità e i suoi diritti al centro di ogni scelta. Pertanto, sono in ogni caso requisiti essenziali del Servizio da prevedere in ogni procedura adottata:

- la centralità dell'alunno/a in condizione di disabilità;
- il coinvolgimento della famiglia nelle scelte che riguardano il minore;
- la qualità, l'uniformità e la continuità del Servizio in favore degli alunni/e con disabilità beneficiari del Servizio e residenti nel Comune di Nettuno nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità;
- il principio di "personalizzazione" dell'intervento sulle esigenze specifiche dell'alunno/a
- la previsione obbligatoria di momenti di verifica e monitoraggio in merito alla modalità di svolgimento del Servizio, con il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti a livello comunale
- l'abbattimento delle liste di attesa – quando possibile - sull'assistenza scolastica prevedendo un monitoraggio costante della loro consistenza a livello comunale;

- il divieto di assegnare un "range" predeterminato di ore prescindendo dai bisogni del minore ed esautorando il Comune della valutazione tecnica;

2. Il Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne in condizione di disabilità - OEPAC", di cui al presente Regolamento, viene prevalentemente affidato a soggetti del Terzo Settore tramite procedura ad evidenza pubblica mediante gara, ai sensi del Codice dei contratti pubblici ovvero mediante la procedura di co-progettazione come descritto nel Codice del Terzo settore o in via residuale mediante procedure di accreditamento con erogazione delle prestazioni sociali attraverso "buoni servizio" di cui all'art 17 della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. Con riferimento alle procedure di affidamento ad organismi del Terzo Settore citate al comma precedente, l'Amministrazione esercita la propria discrezionalità in ordine alla selezione dei soggetti erogatori del Servizio nella fase della determinazione dei requisiti e dei criteri contenuti nell'Avviso, al fine di assicurare agli alunni e alle alunne in condizione di disabilità e alle loro famiglie il miglior livello qualitativo anche alla luce dei principi sopra elencati.

4. Nella procedura di affidamento tramite co-progettazione, l'Amministrazione esercitata la propria discrezionalità nella fase di determinazione dei requisiti e dei criteri contenuti nell'avviso, dovrà tuttavia ricorrere al principio di "accomodamento ragionevole" di cui all'art. 2 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità ratificata con legge n. 18/2009.

5. Con riferimento infine alle procedure di accreditamento le stesse sono sottoposte alla previa redazione e approvazione di uno specifico Regolamento comunale/o distrettuale, e alla costituzione di un apposito registro nel rispetto dei principi di legalità e a trasparenza, per la definizione dei criteri regolatori autorizzativi dei Soggetti Gestori accreditati, che preveda il coinvolgimento attivo delle famiglie, un sistema di verifica ispettivo del Servizio territoriale, la individuazione di requisiti ritenuti veramente essenziali per la qualificazione del sistema; la individuazione di modalità di valutazione non legate solo ad indicatori numerici. I requisiti di qualità afferiscono alla moralità ed etica dell'organismo, della figura del responsabile e degli operatori da una parte e, dall'altra, gli aspetti organizzativo-gestionali del Servizio.

6. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, l'Amministrazione opera in coerenza con il Piano per l'inclusione formulato da ciascuna Istituzione scolastica nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa ai sensi dall'art. 8 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, anche attraverso la consultazione dei soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel processo che attiene il servizio di cui al presente Regolamento. Inoltre, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo. 16, "Monitoraggio del servizio", le prescritte attività possono costruire sistema metodologico di partecipazione teso al miglioramento del Servizio da rendere all'utenza.

7. Le prestazioni devono essere eseguite da personale in possesso delle specifiche professionalità richieste o offerte contrattualmente e devono essere garantite per il personale impiegato l'applicazione della remunerazione prevista dai C.C.N.L. sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

Articolo 15 - Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio. Rilancio del Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica Dipartimentale (GLID)

1. Il Servizio Sociale Comunale provvede al controllo, monitoraggio e valutazione qualitativa e

quantitativa della esecuzione del Servizio. La valutazione del Servizio avviene con il coinvolgimento del Comune, delle Istituzioni scolastiche e delle Famiglie, delle ASL e delle Associazione Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

2. Il controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni attribuite all'Operatore Educativo OEPAC è attribuito al Comune di Nettuno che, in caso di inadempienze o violazioni di legge, provvede ad irrogare le sanzioni previste nel contratto e dall'ordinamento giuridico.

Articolo 16 - Divieti

1. È fatto divieto all'Operatore Educativo OEPAC di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al Servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell'alunno/a, senza preventivo accordo con il Servizio Sociale comunale competente e/o con la Scuola. Tale preventivo accordo dovrà essere comunicato all'Operatore Educativo OEPAC per il tramite del proprio datore di lavoro.

2. È fatto divieto ai familiari e alla Scuola di richiedere all'Operatore Educativo OEPAC prestazioni che non rientrano nel PEI, senza autorizzazione del Servizio Sociale competente;

3. È fatto divieto alla Scuola di utilizzare l'Operatore Educativo OEPAC per svolgere interventi non previsti dalle specifiche contrattuali come ad esempio per funzioni didattiche, non proprie della professione, o con studenti non aventi diritto al Servizio, salvo se finalizzate all'attuazione del PEI per l'inclusione e per l'autonomizzazione dell'alunno in condizione di disabilità ovvero salvo che non rientri in un progetto di rimodulazione delle ore non utilizzate da svolgersi in favore dell'alunno/a o del gruppo classe.

4. È fatto divieto alla famiglia, alla scuola e all'Operatore Educativo OEPAC, modificare lo schema orario concordato senza la preventiva condivisione con il Coordinatore dell'Organismo.

Articolo 17 - Disposizioni finali e norme transitorie

1. Gli affidamenti del Servizio avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi validi fino a scadenza contrattuale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento ha sostituito la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del D.lgs. del 13 aprile 2017 n. 66 secondo i criteri del modello bio - psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF).
3. Al fine di garantire continuità assistenziale ed affettiva nei confronti dei beneficiari del Servizio, per il personale già impegnato nel Servizio alla data di dichiarazione della esecutività del presente Regolamento, e fino ad esaurimento, si prescinde dal possesso del titolo di cui al comma 6 dell'art.11 purché il personale impiegato sia in possesso di comprovata esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel medesimo ruolo presso Organismi pubblici o privati.
3. Per il personale non in possesso del titolo OEPAC, è fatto obbligo il conseguimento del titolo entro 3 anni dalla data di dichiarazione della esecutività del presente Regolamento fornendo apposito avviso e/o comunicazione a comprova dell'effettivo conseguimento.
4. Per il personale non in possesso del titolo OEPAC e del titolo di accesso al corso OEPAC, se in servizio da almeno 5 anni, è prevista la possibilità di esonero dal conseguimento del titolo OEPAC con conseguente inquadramento al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali e obbligo di

frequentare corsi di aggiornamento specifici.

5. L'assenza del predetto titolo dovrà essere previamente comunicata al Referente comunale del Servizio.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive in materia e tutti i precedenti regolamenti, protocolli ad esse collegati, si intendono abrogati.